

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Lo sviluppo del software: usi e clausole commentate



Indice

<i>Premessa</i>	3
-----------------------	---

<i>Introduzione</i>	4
---------------------------	---

Capitolo primo

Il contratto di sviluppo software

1.1 Come è tutelato il software?	6
1.2 Il contratto di sviluppo software	6
1.3 Quali sono i più frequenti motivi di contenzioso?	8
1.4 Quali norme di legge si applicano in caso di contenzioso?	9
1.5 Che cos'è la clausola penale e quale ruolo può rivestire all'interno del contratto di sviluppo software?	10

Capitolo secondo

Le clausole-tipo commentate

2.1 Oggetto del contratto	14
2.2 Responsabilità del fornitore	16
2.3 Rilascio di versioni intermedie	16
2.4 Variazione dei tempi previsti nel <i>Piano di Lavoro</i>	17
2.5 Verifica finale (collaudo)	18
2.6 Consegna	19
2.7 Titolarità del codice sorgente	20
2.8 Formazione	22
2.9 Garanzia (manutenzione)	23
2.10 Revisioni (e patch) del software	24

Capitolo terzo

La Raccolta Provinciale degli Usi

3.1	Relazione sull'accertamento degli usi nel settore informatico da inserire nella Raccolta ufficiale degli Usi della Provincia di Torino	40
3.2	Usi nei contratti dell'informatica	45

Allegati

Note tecniche	49
Appendice normativa	52
Seminari informativi realizzati dalla Camera di commercio di Torino	63

Premessa

I contratti che prevedono lo sviluppo di un software da parte di professionisti, aziende o agenzie per conto di un'impresa committente, non sono di semplice stesura e possono dare luogo a fraintendimenti e contestazioni. Per fare chiarezza sul tema e fornire informazioni aggiornate sugli usi e sulle clausole più comuni, la Camera di commercio di Torino ha avviato un ampio progetto di studio e approfondimento, coinvolgendo giuristi, docenti del Dipartimento di Informatica di Torino, imprenditori del settore ICT, nonché rappresentanti delle associazioni di categoria piemontesi.

Il progetto, di cui questo manuale è la sintesi conclusiva, ha preso avvio dalla rilevazione di usi negoziali nell'ambito dei contratti dell'informatica nella provincia di Torino; a tale rilevazione ha fatto seguito lo svolgimento, a partire dal novembre 2008, di una serie di incontri seminariali sul tema, rivolti alle imprese torinesi e ai professionisti del settore. Proprio da questi incontri è nata l'idea di riunire un gruppo di esperti, con competenze diverse, per studiare dei modelli di clausole contrattuali relative alla formula più diffusa di contratto, il contratto di sviluppo software.

Dal lavoro comune nasce questo manuale che, messo a disposizione delle imprese come supporto nella redazione dei contratti, vuole rispondere all'esigenza di chiarezza e di semplificazione dei rapporti tra le realtà informatiche ed i loro committenti.

Esprimo i più vivi ringraziamenti per il pregevole lavoro svolto a tutti i partecipanti all'iniziativa e, in particolare, ai coordinatori dei due tavoli di lavoro, Prof. Cosimo Anglano, Prof. Raffaele Caterina, Cons. Paolo Lotti e Prof. Franco Sirovich, nonché all'avv. Barbara Musti, che ha collaborato nella stesura del commento alle clausole.

Alessandro Barberis

Presidente della Camera di commercio di Torino

Introduzione

I contratti relativi al software si caratterizzano per l'elevata complessità della loro redazione, dovuta sia all'assenza di una disciplina legislativa che regoli specificamente i contratti con questo oggetto, al pari di altri contratti, sia alla natura giuridica del tutto particolare del software (*sul punto, vedi oltre*).

Proprio la considerazione delle difficoltà che gli operatori del settore ICT ed i loro clienti incontrano nel regolare contrattualmente i loro rapporti è alla base del lavoro svolto in questo ambito dalla Camera di commercio di Torino: l'accertamento degli Usi della Provincia di Torino nel mercato dell'informatica (v. Tit. VII, capitolo XIII, della Raccolta provinciale riferita al 2000-2005) la programmazione di numerosi seminari, svoltisi nel biennio 2008/2009, dedicati all'analisi degli aspetti più problematici della negoziazione e redazione dei contratti a oggetto informatico e, da ultimo, la predisposizione di clausole-tipo di uno dei più diffusi contratti a oggetto informatico, il contratto di sviluppo software.

Con l'espressione "sviluppo di un software" si fa riferimento alle attività di progettazione e realizzazione di un programma informatico: un soggetto - che nelle clausole è indicato con il termine di "Committente" - si rivolge ad una impresa informatica - denominata nelle clausole "Fornitore" - perché gli crei un programma atto a soddisfare le sue esigenze aziendali. Il contratto che i due stipulano nella prassi prende il nome di "contratto di sviluppo software".

Dopo una breve introduzione dedicata all'inquadramento giuridico di tale contratto, nel presente lavoro si propongono alcune clausole-tipo per la sua redazione.

Le **clausole** riguardano solo taluni, sia pure tra i più rilevanti, degli aspetti del rapporto contrattuale e pertanto **non costituiscono, nel loro insieme, un contratto completo**, ma anzi si prestano ad essere inserite anche singolarmente all'interno del testo contrattuale predisposto dai contraenti.

È opportuno però evidenziare che qualora si utilizzi la singola clausola-tipo per regolare un aspetto del proprio rapporto contrattuale, dovrà essere prestata la massima attenzione a

come la stessa si inserisce nel contratto globalmente considerato, vale a dire alla sua coerenza con il resto del regolamento contrattuale che le parti si accingono a sottoscrivere. È questo perché una regola fondamentale di interpretazione del contratto, che il giudice applicherà nel caso in cui tra i contraenti sorga una controversia relativa all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto stesso, è quella per cui **“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”** (art. 1363 del codice civile).

Ciascuna clausola-tipo è accompagnata da un breve commento che mira a consentirne una migliore comprensione e a dar conto, in sintesi, delle opinioni espresse in sede di discussione da parte degli operatori del settore e degli studiosi che hanno partecipato ai tavoli di lavoro dai quali le clausole-tipo scaturiscono.

Il contratto di sviluppo software

1.1 Come è tutelato il software?

La specifica tutela normativa del software risale al 1993, anno in cui è entrato in vigore il decreto legislativo n. 518/1992 che ha dato attuazione in Italia alla direttiva comunitaria 90/250/CEE.

Il software (o meglio, il *programma per elaboratore elettronico*, come viene definito dal legislatore) ha trovato riconoscimento normativo all'interno della **legge sul diritto d'autore** (l. 22 aprile 1941, n. 633), che lo qualifica come **opera dell'ingegno di carattere creativo**, alla stregua delle opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura ed alla cinematografia.

La disciplina legislativa riguarda i diritti esclusivi di sfruttamento economico riservati al titolare del diritto d'autore sul programma e le (limitate) facoltà riconosciute al legittimo utilizzatore (artt. 64bis, 64ter e 64quater, inseriti nell'apposita sezione VI, del Capo IV, Titolo I della l. dir. aut.). Ulteriori norme completano la disciplina: fra queste, specifiche sanzioni penali per l'ipotesi di duplicazione abusiva del programma - art. 171bis).

La legge non contiene disposizioni che definiscono e regolamentano le operazioni contrattuali con cui, nella prassi, il software viene commissionato, venduto o dato in licenza. Il legislatore ha regolato unicamente l'ipotesi del software creato dal lavoratore subordinato nell'ambito delle mansioni assegnategli o su istruzioni impartitegli dal datore di lavoro stabilendo che a quest'ultimo spetta la titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma realizzato dal proprio dipendente, salvo che le parti si siano accordate diversamente (v. art. 12bis l. dir. aut.).

1.2 Il contratto di sviluppo software

Con l'espressione "contratto di sviluppo software" si fa riferimento all'**accordo che ha ad oggetto il custom-made software, ossia il programma informatico fatto "su misura"**.

Il contratto di sviluppo (di) software

Un soggetto si rivolge a un'impresa (o a un lavoratore autonomo) perché questa progetti e realizzi un software con caratteristiche funzionali tali da soddisfare le sue particolari esigenze (come, ad esempio, l'informatizzazione della contabilità di un'impresa o della gestione del magazzino).

Il contratto di sviluppo, dunque, è ben diverso da quello dell'acquisto di un software standard, venduto attraverso i canali della grande distribuzione perché l'utente non acquista un prodotto già esistente sul mercato, ma dà incarico di "redigere" uno specifico programma adatto alle sue necessità e per mezzo del quale intende procedere all'informatizzazione dell'intera sua attività o di una fase di essa.

L'attività che conduce allo sviluppo di un software può essere scomposta in due fasi.

La prima fase è quella di progettazione (usualmente definita *studio di fattibilità*) che partendo dai requisiti posti dal committente, cioè dagli obiettivi che intende conseguire e dai mezzi che intende mettere a disposizione a questo scopo, sfocia in un documento nel quale sono indicate le specifiche funzionali del software da realizzare, le condizioni che esso deve soddisfare, i tempi e il costo della realizzazione e, infine, il piano dei test di accettazione.

La seconda fase è, invece, quella propriamente esecutiva del software progettato.

Le due fasi in questione - progettazione e realizzazione - potrebbero essere oggetto di **due contratti separati** (analogamente a quanto avviene, ad esempio, nel campo delle costruzioni edili, ove sono nettamente distinte la fase progettuale, affidata al progettista e quella di esecuzione affidata invece all'impresa appaltatrice dei lavori).

Nella prassi però non è usuale, se non per le operazioni di elevato valore economico, stipulare due distinti contratti. Al contrario, il committente solitamente si rivolge a un'impresa informatica affidandole, con un unico contratto, sia la progettazione che la realizzazione del software.

Tenendo conto di questo dato, nel presente lavoro si è preferito procedere alla stesura di due versioni, tra loro alternative, della clausola che individua l'oggetto del contratto (v. clausola 1, ipotesi a) / b)).

1.3 Quali sono i più frequenti motivi di contenzioso?

Le liti che più frequentemente scaturiscono dai contratti di sviluppo software riguardano i seguenti aspetti:

- le modalità e i criteri da applicare per lo svolgimento della **verifica**, ossia del c.d. collaudo
- il tipo di impegno assunto da parte del fornitore: spesso, in pratica, non è chiaro se questi si è obbligato a raggiungere un "**risultato**", cioè a realizzare un programma che effettivamente risponda a quelle che il cliente ha dichiarato essere le sue esigenze, oppure se egli si impegni ad elaborare un software nel rispetto delle regole dell'arte, ma senza garantire il conseguimento del risultato che il cliente si proponeva
- entro quali limiti il fornitore è **responsabile** per i **vizi e/o malfunzionamenti** del software sviluppato
- se il corrispettivo pattuito include o meno eventuali **modifiche** del software a richiesta del committente
- a chi spetta la **titolarità del diritto d'autore sul programma** (e in particolare, dei relativi diritti di sfruttamento commerciale) e, inoltre, se il cliente possa o meno ottenere il godimento del software in esclusiva, limitandone la commercializzazione da parte del fornitore ad eventuali concorrenti.



Tradizionalmente si distingue tra obbligazioni "di risultato", che ricorrono quando un soggetto si impegna a svolgere un'attività e a realizzare il risultato concordato, e obbligazioni "di mezzi", nelle quali non vi è l'obbligo di raggiungere un risultato, ma il debitore è tenuto unicamente a svolgere la prestazione con la diligenza dovuta (v. art. 1176 cod. civ.).

Tipicamente "di risultato" è l'obbligazione dell'appaltatore che non avrà diritto al pagamento del prezzo pattuito se l'opera commissionata non è realizzata, anche se la mancata realizzazione non è dipesa da sua negligenza.

Tipicamente "di mezzi" è invece l'obbligazione dell'avvocato, che è obbligato ad impiegare la sua diligenza professionale per curare gli interessi del suo cliente, ma ha diritto al pagamento del suo onorario anche se il cliente perderà la causa.

Queste le principali cause di controversia:

- scarsa **informazione** reciproca nella fase delle trattative
- mancanza di uno **studio preliminare di fattibilità**, ossia di un vero e proprio progetto
- **definizione** incerta e imprecisa della **prestazione** che il **fornitore** si è impegnato a svolgere e del risultato che è obbligato a realizzare
- **mancanza di un contratto scritto** che attesti il contenuto degli accordi delle parti e contenga, in particolare, un **piano di lavoro** dettagliato, ove siano illustrati le modalità e i tempi di realizzazione del software.

1.4 Quali norme di legge si applicano in caso di contenzioso?

La presenza di un contratto scritto è tanto più importante in quanto, per risolvere le questioni sopra elencate non è possibile fare riferimento ad una specifica disciplina legislativa: infatti, non esistono nel nostro ordinamento giuridico norme dettate appositamente per il “contratto di sviluppo software” e perciò le regole di riferimento che il giudice applicherà in caso di controversia saranno innanzitutto **quelle che le parti stesse hanno pattuito**. In mancanza di accordi specifici tra i contraenti, o nel caso non si riescano a provare gli accordi intercorsi (ad esempio, perché le parti non hanno un contratto scritto o questo non tratta in modo esauriente tutti gli aspetti del rapporto) il giudice applicherà le disposizioni che la legge stabilisce per il contratto assimilabile a quello in questione, vale a dire le norme del codice civile relative al contratto d'appalto (articoli 1655 e seguenti), oppure, nel caso il fornitore sia un lavoratore autonomo o piccolo imprenditore, quelle relative al contratto d'opera (articoli 2222 e seguenti).

Si tenga presente che se le parti non vogliono che trovi applicazione una determinata disposizione normativa, devono esplicitarlo nel contratto, prevedendo espressamente una regola diversa per il loro rapporto.

Infatti, l'art. 1374 del codice civile stabilisce che: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano, secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”. Ciò significa che se il contratto è incompleto e le parti non riescono ad accordarsi su una soluzione accettabile per entrambe, nel momento in cui, durante l'esecuzione del contratto, si manifesta la carenza di regolamentazione di un determinato aspetto del rapporto, il contratto verrà ad essere integrato (generalmente in giudizio) dalle disposizioni del codice civile (o di leggi speciali, se ve ne sono sulla materia) e, in mancanza anche di queste, dagli usi, o, se non vi sono neppure usi sul punto controverso, dall'equità.

Si riportano in appendice le disposizioni del codice civile relative al contratto di appalto e al contratto d'opera. Inoltre, nel commento delle clausole-tipo, sono riportati anche gli usi rilevati dalla Camera di commercio di Torino in tema di “sviluppo software” (Raccolta Provinciale Usi 2000/2005, Titolo VII, Cap. XIII), evidenziandone l'eventuale coincidenza rispetto alle regole fissate in ciascuna clausola-tipo.

1.5 Che cos'è la clausola penale e quale ruolo può rivestire all'interno del contratto di sviluppo software?

Il codice civile definisce *clausola penale* quella con cui, in un qualsiasi contratto, si stabilisce che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di uno dei contraenti, questi è tenuto a una determinata prestazione (che, di regola, consiste nel pagamento di una certa somma di denaro a favore dell'altro contraente - art. 1382).

La clausola evita, alla parte che subisce l'inadempimento, di dover provare in giudizio il danno subito e le garantisce il diritto al pagamento della somma pattuita come penale anche se il danno effettivamente patito è minore, o addirittura anche se non vi è stato alcun danno.

Nel contempo la penale gioca un ruolo importante a vantaggio del debitore: essa ha, infatti, l'effetto di limitare il risarcimento del danno causato all'altra parte con il suo inadempimento all'importo fissato come penale (sempre che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, del quale però il creditore dovrà dare piena prova, cosa questa non sempre facile).

Nel determinare l'ammontare della penale le parti devono considerare una regola molto importante: la legge stabilisce che tale ammontare può essere ridotto dal giudice qualora sia ritenuto "*manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento*" (art. 1384 cod. civ.).

Il principale problema che si pone nel determinare il contenuto della clausola penale è dato dalla necessità di calcolare la misura del risarcimento efficiente: ciò presuppone che la parte a favore della quale la penale è prevista abbia ben chiara l'entità del danno che le deriverebbe dal ritardo nell'adempimento o dall'inadempimento definitivo.

Le ipotesi per le quali può essere opportuno inserire una penale nel contratto in esame sono le seguenti:

- ritardo nella consegna
- mancato superamento della verifica finale.

Si propone qui di seguito una possibile versione della clausola penale studiata dagli esperti che hanno elaborato le clausole-tipo: si tratta di una clausola complessa, che tiene conto delle considerazioni sopra indicate.

Clausola penale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna come specificato nel Piano di lavoro è applicata una penale commisurata all'importo contrattuale ⁽¹⁾: essa è calcolata come una percentuale dell'importo contrattuale pari al rapporto tra i giorni di ritardo e la durata, espressa in giorni, prevista per l'esecuzione della prestazione del fornitore. ⁽²⁾ Per il calcolo dei giorni di ritardo il termine iniziale coincide con il giorno in cui il software sarebbe dovuto essere a disposizione del committente per l'espletamento del collaudo.
2. Nell'ipotesi in cui il software non superi positivamente il collaudo, la consegna si considera come non avvenuta; in questo caso, ai fini del calcolo del ritardo per la penale, non si considera il periodo intercorso tra la messa a disposizione del software per l'espletamento del collaudo e la comunicazione, da parte del committente, del mancato superamento dello stesso.
3. L'esito negativo di ciascun collaudo comporta, comunque, l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale ⁽³⁾, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo (ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione).

Note

⁽¹⁾ La penale potrà essere applicata sul ritardo rispetto al termine finale o sul ritardo rispetto agli eventuali stati di avanzamento pattuiti: in tale ultimo caso, il calcolo della penale dovrà essere parametrato all'importo contrattuale relativo allo stato di avanzamento oggetto del ritardo. Con l'espressione "importo contrattuale" si intende il corrispettivo complessivamente dovuto dal committente in caso di corretta esecuzione del contratto.

⁽²⁾ Ad esempio, se l'importo per la fornitura ammonta a 400.000 € e la durata concordata per l'attività di sviluppo è pari a 120 giorni, nel caso di un ritardo nella consegna di 30 giorni, il ritardo espresso in percentuale risulta del 25% e dunque la penale ammonta a 100.000 €. È opportuno indicare nel contratto un esempio di applicazione della penale.

⁽³⁾ Questa penale è prevista al fine di scongiurare comportamenti in mala fede da parte del fornitore, il quale, per evitare la penale dovuta per il ritardo, potrebbe consegnare comunque nel termine pattuito pur sapendo che l'adempimento non è corretto. La penale dovuta - pari al 5% - è da intendersi dunque legata ad una consegna inesatta, ma dal momento che nella clausola del collaudo si stabilisce che in caso di mancato superamento (del collaudo) il fornitore procede all'eliminazione dei difetti senza assegnazione di alcun termine ulteriore, egli maturerà inevitabilmente anche un ritardo nella consegna. La seconda consegna, inevitabilmente tardiva rispetto al termine iniziale, implicherà l'applicazione della penale da ritardo come indicata nel punto 1. della clausola: ma dall'importo della penale per il ritardo andrà sottratto l'importo già corrisposto del 5%. Ad esempio, nel caso di un software da consegnare in 10 giorni, per 1.000 €, se il fornitore consegna il 10° giorno, ma il software non supera il collaudo (che per semplicità ipotizziamo effettuabile nel giorno stesso della consegna), è dovuta una penale pari a 50 €; se al 13° giorno viene consegnata la versione corretta il fornitore è tenuto a corrispondere a titolo di penale, per il ritardo, ulteriori 250 €.


4. Il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora la penale raggiunga un importo pari al 10% dell'importo contrattuale ⁽⁴⁾.
L'ammontare della penale, in ogni caso, non può essere superiore al 60% del corrispettivo pattuito per il contratto ⁽⁵⁾.

Note

⁽⁴⁾ Dopo una serie di tentativi di verifica finale falliti, la clausola conferisce al committente il potere di risolvere il contratto.

⁽⁵⁾ La penale non può superare un determinato ammontare calcolato in percentuale sull'importo contrattuale complessivo: ciò al fine di evitare che il ritardo possa dare luogo a comportamenti opportunistici del committente che potrebbe avere interesse a far lievitare la somma dovuta dal fornitore a titolo di penale per ritardi, o plurimi insuccessi nelle verifiche finali (ad esempio, se è convenuta una penale di 1000 € per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'opera, non è ammissibile che il committente lucri sul passare del tempo per cumulare una penale astronomica, anche quando è chiaro che l'opera non gli verrà mai consegnata).

Diagramma (per visualizzare le clausole cliccare la rubrica)



2.1 Clausola tipo 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto

1. Il Committente si impegna ad esplicitare al Fornitore le specifiche esigenze che intende soddisfare con il software da realizzare, ossia gli obiettivi che intende realizzare. A tal fine il Committente redige in collaborazione con il Fornitore un apposito documento, il *Documento dei Requisiti*, dal quale devono risultare tutte le informazioni utili affinché il Fornitore comprenda in dettaglio le sue necessità. Il *Documento dei Requisiti* deve illustrare:

- a) gli intendimenti ed obiettivi che il Committente vuole raggiungere con il realizzando software;
- b) i requisiti di prestazione che, per il Committente, il realizzando software dovrà soddisfare;
- c) il software di ambiente, i sistemi operativi, il *database management system* e qualunque software - non oggetto della fornitura - con il quale il realizzando software dovrà interagire;
- d) l'ambiente informatico, cioè l'*hardware* sul quale si dovrà procedere all'installazione e/o alla configurazione del realizzando software;
- e) il termine entro il quale il Committente ha necessità di ottenere il software.

Le parti, al momento della consegna del *Documento dei Requisiti*, si scambiano reciprocamente i rispettivi indirizzi di posta elettronica, da utilizzarsi quale mezzo di comunicazione tra le parti in tutti i casi in cui il contratto non preveda mezzi di comunicazione diversi dalla posta elettronica. Con lo stesso mezzo il ricevente è tenuto a dare riscontro al mittente dell'avvenuta ricezione della *mail*.

2. Il Fornitore si impegna ad assistere ed affiancare il Committente nella comprensione delle sue esigenze e nell'individuazione delle soluzioni più opportune per soddisfarle; si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione del Committente il proprio *know-how* e le proprie competenze tecniche per la stesura del *Piano di Lavoro* (di cui al punto 3. che segue), sulla base degli obiettivi individuati nel *Documento dei Requisiti*.

3. A conclusione della fase preliminare il Fornitore consegna e illustra al Committente il *Piano di Lavoro* del realizzando software, nel quale sono precisati:

- a) i tempi e i costi di sviluppo del software;
- b) le [specifiche tecniche e funzionali](#) del medesimo;
- c) la [Procedura di Accettazione](#) da utilizzare nella verifica finale e in quelle intermedie;
- d) le risorse che il Committente dovrà mettere a disposizione del Fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a consegnare il *Piano di Lavoro* (su supporto cartaceo ed elettronico) al Committente entro e non oltre ... giorni/mesi dalla stipula del presente contratto.

4. Esaminato il *Piano di Lavoro* il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato al Fornitore in forma scritta (con racc. a/r) e deve pervenire a quest'ultimo entro e non oltre ... giorni dal ricevimento del *Piano di Lavoro*. Qualora si avvalga della facoltà di recedere, il Committente è tenuto a corrispondere al Fornitore una somma pari a euro ... e può trattenere il *Piano di Lavoro* consegnato e disporne a suo piacimento.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.2 Clausola-tipo II - Responsabilità del Fornitore

Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile della conformità del software realizzato alle *specifiche tecniche e funzionali* come precisate nel *Piano di Lavoro*.
2. Il Fornitore si impegna ad operare con professionalità nell'esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse umane e tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.3 Clausola-tipo III - Rilascio versione intermedie

Rilascio versione intermedie

Nell'ipotesi di rilascio di versione intermedie e/o parziali del software il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste nel *Piano di Lavoro*. In ogni caso né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione del software già rilasciato.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.4 Clausola-tipo IV - Variazione dei tempi previsti nel "Piano di lavoro"

Variazione nei tempi previsti nel Piano di Lavoro

1. Nel caso in cui l'attività di sviluppo del software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel *Piano di Lavoro* a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo. L'entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
2. Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore a ... giorni.
3. Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le parti procedono alla riformulazione del *Piano di Lavoro*, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.5 Clausola-tipo V - Verifica finale (collaudo)

Verifica finale (collaudo)

1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'installazione e la configurazione del software sulle apparecchiature *hardware* del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
2. Il Committente ha l'obbligo di utilizzare, a tal fine, la *Procedura di Accettazione* di cui al *Piano di Lavoro* e di segnalare per iscritto con racc. a/r al Fornitore, eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro ... giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del software, salvo quanto previsto al punto 5. della presente clausola.
3. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il software si intende accettato ai sensi dell'art. 1665, comma 3, cod. civ. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.
4. Il Committente che ha accettato comportamenti del software difformi rispetto alla Procedura di Accettazione non potrà far valere per tale difformità la garanzia di cui alla clausola 9.
5. Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" i malfunzionamenti del software che ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma che, tuttavia, esige siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nella clausola 9, "Garanzia (manutenzione)".
6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti riscontrati entro ... giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il software, procede ad una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 2. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora il software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti od errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti, da parte del Committente, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.6 Clausola-tipo VI - Consegna

Consegna

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il software sviluppato secondo le modalità indicate nel *Piano di Lavoro*: in particolare egli è tenuto ad installare e configurare il software nelle apparecchiature hardware che si trovano presso il Committente, in modo che il software sia "pronto all'uso" entro il termine pattuito nel *Piano di Lavoro*.
2. Il Fornitore non è tenuto ad effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del software o da errori nelle operazioni iniziali.
3. Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente al software, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del software, e la documentazione tecnica esplicativa relativa.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.7 Clausola-tipo VII - Titolarità del codice sorgente

Titolarità del codice sorgente

Ipotesi A

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze; inoltre il Committente acquisisce ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato [*oppure*: della seguente parte del software ...].
3. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul software, nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

Ipotesi B

1. Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente, oltre al software in forma di codice oggetto, anche il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.
2. Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze, ma si impegna a non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica ad esso relativa, né nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l'obbligo di destinare il software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive ad un mero uso interno.
3. Il Fornitore conserva in capo a sé ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
4. Il Fornitore si impegna altresì a risarcire e tenere indenne il Committente da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sul

software; nonché a intervenire nei giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, anticipando spese e oneri che il Committente si trovasse a dover affrontare in relazione a detti giudizi.

Ipotesi C

1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest'ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato.

Ipotesi C 1

1. Il Fornitore trasferisce al Committente il solo diritto di utilizzo del software in versione oggetto.
2. Il codice sorgente del software rimane nella esclusiva disponibilità del Fornitore. Quest'ultimo conserva in capo a sé la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software sviluppato; tuttavia il Fornitore si impegna a non cedere a terzi il software, sia sotto forma di sorgente, sia nella versione eseguibile, per ... mesi dalla sua consegna al Committente.

Ipotesi D

1. Il Fornitore trasferisce al cliente il solo diritto di utilizzo del programma in versione oggetto.
2. Il Fornitore rimane titolare esclusivo del codice sorgente, ma si impegna, a proprie spese, a depositarlo, unitamente alla relativa documentazione tecnica, presso ..., affinché quest'ultimo lo custodisca e lo consegni al Committente nelle ipotesi di fallimento o sottoposizione del Fornitore ad altra procedura concorsuale, nonché di cessazione dell'attività del medesimo.
3. Il terzo depositario si impegna a conservare il codice sorgente e la relativa documentazione tecnica per ... anni; al termine di questo periodo, egli provvederà alla distruzione materiale del codice stesso e della documentazione tecnica.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.8 Clausola-tipo VIII - Formazione

Formazione

Il Fornitore, avvenuta l'accettazione del software da parte del Committente, provvede alla formazione del personale addetto all'utilizzo del software presso il Committente, con le seguenti modalità e tempi: (eventuale rinvio ad un allegato).

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.9 Clausola-tipo IX - Garanzia

Garanzia

1. Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di ... dall'accettazione del software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le difformità del software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel *Piano di Lavoro*. Egli, inoltre, si obbliga a eliminare i comportamenti del software che dovessero rivelarsi "non accettabili" a seguito della ripetizione della *Procedura di Accettazione* (indicata nel Piano di Lavoro), effettuata in occasione di una revisione del software.
2. L'intervento del personale tecnico del Fornitore volto alla constatazione dell'esistenza del problema segnalato dal Committente dovrà essere effettuato entro ... ore lavorative.
3. Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1. devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento. Tali operazioni sono svolte a spese del Fornitore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ.
4. La revisione (o patch) del software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla *Procedura di Accettazione* di cui al *Piano di Lavoro*.
5. Tale revisione (o tale patch) del software, volta all'eliminazione dei difetti di cui al punto 1., non deve introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.
6. La manutenzione del software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, o del patch, in via telematica (da remoto): a tal fine, il Committente si obbliga sin d'ora ad autorizzare l'accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non consentisse tale modalità, il Fornitore eseguirà gli interventi presso il Committente, mediante accesso diretto ai locali del medesimo e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso.
7. La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso consegnato al Committente.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.10 Clausola-tipo X - Revisioni (e patch) del software

Revisioni (e patch) del software

1. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale fornitura di una nuova revisione (o di un patch) del software ad altri utilizzatori nei due anni successivi all'accettazione del software. In tal caso il Committente ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dal Fornitore tale nuova revisione (o patch) del software.
2. Il Fornitore si obbliga altresì, nei due anni dall'accettazione del software da parte del Committente, a comunicargli tempestivamente eventuali problemi di funzionamento riscontrati e segnalati da altri utilizzatori del medesimo software. Il Committente ha diritto, anche in questa ipotesi, a chiedere ed ottenere gratuitamente dal Fornitore la nuova revisione (o patch) del software, realizzata al fine di porre rimedio a detti problemi di funzionamento.
3. Nel caso in cui il Committente, nonostante le comunicazioni di cui ai punti 1. e 2., continui ad utilizzare il software consegnato in esecuzione del presente contratto senza chiedere la nuova revisione (o il patch), il Fornitore non sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che potranno verificarsi in capo al Committente a causa del protrarsi dell'uso della versione originaria.

[Vai al commento](#)

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

COMMENTO GIURIDICO

2.1 Clausola Oggetto del contratto - Versione A)

Solo una intensa e fattiva collaborazione tra committente e fornitore già nel momento preliminare di definizione dei cc.dd. "requisiti utente e di sistema" consente di soddisfare appieno le necessità del cliente e, soprattutto, permette di contenere al massimo la possibilità di contenziosi in fase di esecuzione del contratto. Proprio perché l'apporto del fornitore già in questa fase è fondamentale, il punto 1 prevede che il [Documento dei Requisiti](#) sia redatto dal cliente con la collaborazione del fornitore e individua gli elementi minimi che questo documento deve contenere.

Si richiama l'attenzione del lettore sul punto e) relativo alla fissazione del termine di consegna del software sviluppato.

Il mancato rispetto del termine di consegna rende il fornitore inadempiente e comporta l'applicazione della penale eventualmente pattuita per il ritardo.

Ma se al committente interessa avere la disponibilità del software entro una data che, per sue esigenze particolari, non ritiene prorogabile, dovrà precisare nel contratto che il termine di consegna è da intendersi come "essenziale".



L'art. 1457 del codice civile prevede infatti una più intensa tutela della parte adempiente per il caso di violazione di termine essenziale: se scade un termine espressamente dichiarato essenziale senza che la prestazione sia stata adempiuta in modo completo, il contratto si risolve di diritto, ossia si scioglie automaticamente senza necessità di rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che pronunci la "risoluzione" del contratto stesso.

In conseguenza dell'avvenuta risoluzione, le parti saranno liberate dalle reciproche obbligazioni e quanto già pagato dal committente dovrà essergli restituito (così come dovranno essere restituite al fornitore le parti del software eventualmente già consegnate); inoltre il fornitore sarà tenuto a risarcire il danno che ha causato al committente con il suo inadempimento.

Approntato il Documento dei Requisiti insieme al committente, il fornitore procede alla progettazione del software e alla stesura del c.d. Piano di Lavoro.

È importante notare che, nello schema contrattuale ipotizzato, è solo in questo momento che viene quantificato con precisione l'importo che il committente dovrà pagare per la prestazione del fornitore.

Ciò è previsto a tutela del fornitore che, solo a Piano di Lavoro completato, è in possesso di tutti gli elementi necessari per fare la sua richiesta di corrispettivo economico, evitando di fare preventivi "alla cieca" che potrebbero rivelarsi poi insostenibili economicamente. Viceversa, la tutela del committente rispetto a "sorprese" sul prezzo è affidata al riconoscimento in suo favore del diritto di recedere dal contratto, vale a dire di liberarsene con una semplice dichiarazione unilaterale indirizzata al fornitore con le modalità precisate al punto 4.

Gli altri elementi che il Piano di Lavoro deve contenere sono:

- le [specifiche tecniche e funzionali](#) del software commissionato, che devono essere individuate nel rispetto delle regole dell'arte
- la precisazione delle "risorse che il committente dovrà mettere a disposizione del fornitore". Può trattarsi di risorse umane (come, ad esempio, la disponibilità delle persone necessarie per verificare un software per apparecchiature di diagnosi medica) o anche materiali (come nel caso delle strumentazioni tecniche attraverso le quali testare un software realizzato per il rilevamento della velocità di marcia degli autoveicoli)
- la [Procedura di Accettazione](#) che descrive sia le modalità con le quali il software consegnato per la verifica (c.d. collaudo) dovrà essere "testato", sia il comportamento atteso nella procedura di verifica. Possono eventualmente essere previste anche verifiche intermedie nell'ipotesi in cui sia concordato il rilascio di alcune versioni del software preliminari rispetto alla consegna finale (v. clausola 5): in tal caso, se si intende sottoporre ad accettazione anche le versioni intermedie, dovrà essere specificata la procedura di accettazione anche per esse.

Con questa previsione si consente al committente di recedere dal contratto, quando, per qualunque motivo, quanto previsto nel Piano di Lavoro non lo soddisfi. Si tenga presente che, perché il recesso sia efficace, è necessario che siano rispettate le modalità di comunicazione previste dalla clausola; **il recesso** cioè per essere valido ed efficace **deve essere comunicato al fornitore** con raccomandata a/r entro un numero di giorni che le parti devono indicare, decorsi i quali il Piano di Lavoro si considera tacitamente accettato e quindi pienamente vincolante per entrambe le parti del contratto.

La clausola stabilisce, inoltre, che in caso di recesso del committente, al fornitore spetterà una somma, che le parti avranno indicato nel contratto, che rappresenta una sorta di remunerazione per il lavoro che il fornitore ha svolto sino a quel momento, cioè per l'assistenza

prestata al cliente nell'individuazione della tipologia di software più idonea a soddisfare le sue esigenze e per l'elaborazione dello studio di fattibilità, che è ciò che in sostanza è il c.d. Piano di Lavoro.

Si propone di seguito una seconda versione della clausola relativa all'oggetto del contratto, semplificata rispetto alla prima, che potrà essere utilizzata quando il committente già dispone di un progetto del software da realizzare, oppure nel caso in cui sia la software house a fornire le clausole già al momento della firma del contratto.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.1 Clausola Tipo Oggetto del contratto - Versione B)

1. Il presente contratto ha ad oggetto lo sviluppo di un software per ... in conformità al Documento dei requisiti di cui all'Allegato 1
2. La realizzazione del software avverrà secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro di cui all'Allegato 2, ove è altresì specificata la Procedura di Accettazione che verrà utilizzata nella verifica finale (e in quelle intermedie).
3. Gli Allegati 1 e 2 costituiscono parti integranti del presente contratto.

Questa seconda versione della clausola presuppone che le caratteristiche e le funzionalità essenziali del software da sviluppare siano già definite al momento della conclusione del contratto e prevede che i documenti relativi ad esse (Documento dei requisiti e quello che illustra le specifiche del programma, la procedura di accettazione ecc) siano degli allegati del contratto. È importante, infatti, che anche in casi come quello cui si riferisce questa ipotesi di clausola oggetto, le parti possano disporre di riferimenti certi e documentali di quanto pattuito relativamente alle caratteristiche del programma da realizzare. Il motivo è evidente, ed è quello di evitare liti in corso di esecuzione, che così frequentemente si verificano tra committente e fornitore a causa della poca chiarezza degli accordi sugli aspetti tecnici del software oggetto di sviluppo.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.2 Responsabilità del fornitore

Questa clausola impegna il fornitore a realizzare il software commissionato con le caratteristiche e le funzionalità descritte nel Piano di Lavoro e, in particolare, in modo tale che ne sia verificabile la conformità alle “specifiche tecniche e funzionali” concordate e indicate nel documento appena menzionato.

L’obbligazione principale del fornitore è quindi descritta in questa clausola come una c.d. obbligazione di risultato: il fornitore sarà considerato adempiente e avrà perciò diritto al corrispettivo pattuito, solo in quanto il committente ottenga il risultato promesso, cioè solo in quanto gli venga consegnato un software che ha esattamente le caratteristiche che sono state pattuite e che sono riportate nel Piano di lavoro.

La clausola impegna però il fornitore anche ad operare con professionalità e diligenza (v. il punto 2.) in modo che il software sviluppato abbia anche buone caratteristiche qualitative: il fornitore si impegna quindi a utilizzare personale di competenza adeguata e a non introdurre volontariamente nel software prodotto carenze qualitative che, anche se non rendono il software inutilizzabile, ne rendano però necessaria una più o meno costosa ulteriore versione.

Se invece il software non soddisfa esigenze e obiettivi per i quali il committente lo aveva commissionato, ma che non siano stati esplicitati nel Documento dei Requisiti, la relativa carenza non potrà che rimanere a carico del committente.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.3 Rilascio di versioni intermedie

La clausola fa riferimento all'ipotesi in cui il Piano di Lavoro preveda la consegna al committente di versioni intermedie e/o parziali del software da sviluppare.

Lo scopo per cui è opportuno inserire nel contratto una clausola con questo contenuto è di chiarire che né la consegna delle versioni intermedie e/o parziali, né il pagamento di acconti al fornitore durante l'esecuzione, valgono "accettazione" della parte di software verificata.

In mancanza di questa precisazione circa la natura di semplice acconto di quanto pagato dal committente, in caso di lite, il giudice potrebbe applicare l'art. 1666, comma 2 cod. civ., secondo il quale "Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata", con la conseguenza che il committente perderebbe il diritto alla garanzia per le difformità o i vizi della parte di software verificata che al momento della verifica fossero da lui conosciuti o riconoscibili. Questo, salvo il caso di malafede del fornitore, la cui prova da parte del committente potrebbe però non essere agevole.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.4 Variazioni dei tempi previsti nel Piano di Lavoro

Con questa clausola si vuole regolare il caso in cui il fornitore venga a trovarsi, durante l'esecuzione del contratto, nell'impossibilità di rispettare i termini previsti nel Piano di Lavoro, pur rimanendo però la sua prestazione possibile.

Va subito chiarito che l'impossibilità presa qui in considerazione è unicamente quella causata da problemi tecnici **di carattere oggettivo** tali da rendere impossibile il rispetto dei termini di svolgimento e conclusione dell'attività di sviluppo software (ma non tali da rendere impossibile portare a termine lo sviluppo!): per fare un esempio, un mutamento legislativo in materia di retribuzione che stravolge il lavoro di elaborazione di un software per la gestione di "paghe e contributi".

La clausola non si applica invece ai casi in cui l'impossibilità di rispettare le previsioni del Piano di Lavoro dipenda da circostanze che riguardano l'organizzazione del fornitore (c.d. impossibilità soggettiva, ad esempio dimissioni di un collaboratore sul cui apporto si era contato per stare nei tempi di lavoro) che fanno parte del c.d. rischio di impresa e restano a carico del fornitore stesso, il quale sarà perciò considerato inadempiente e potrà subire l'applicazione delle penali eventualmente previste dal contratto per il caso di ritardo.

Con la clausola in esame si stabilisce che il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente le circostanze che gli impediscono di rispettare quanto previsto dal Piano di Lavoro; il committente, dal canto suo, potrà recedere solo se l'impedimento sopravvenuto comporta un ritardo superiore a quello che, al momento della firma del contratto, le parti hanno valutato come tollerabile in relazione alle esigenze del committente.

Se il committente decide di non avvalersi del suo diritto di recesso, e quindi il rapporto contrattuale prosegue, la clausola impone alle parti l'onere di rinegoziare i termini originariamente stabiliti nel Piano di Lavoro.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.5 Verifica finale (collaudo)

Con questa clausola le parti stabiliscono come procederanno al “collaudo” del software sviluppato.

Per quanto riguarda il **tipo di test** da utilizzare, si stabilisce che il committente è tenuto ad utilizzare i test indicati nel Piano di Lavoro, (v. clausola 1). La clausola precisa, inoltre, il termine e la forma - scritta (v. clausola 1) - con cui deve avvenire la comunicazione del mancato superamento di uno o più test; ciò al fine di impedire che si realizzi un’ipotesi di accettazione tacita del software (v. oltre) con conseguente diritto del fornitore al pagamento del saldo.

Se il committente ingiustificatamente non procede all’espletamento della verifica o, pur testando il software, non comunica eventuali vizi/difetti entro il termine stabilito, né formula alcuna riserva, il software si intenderà accettato, con le conseguenze di cui si è detto (obbligo di pagare al fornitore il corrispettivo pattuito e venir meno della garanzia dovuta dal fornitore per vizi/difetti conosciuti o riconoscibili).



L’accettazione - espressa, tacita o presunta - ha un ruolo centrale nel rapporto: in sua mancanza, il fornitore non avrà diritto al pagamento, né il committente avrà diritto a utilizzare e disporre del software: questo, infatti, gli è solo stato messo “a disposizione per la verifica” e non “consegnato”.

In altre parole, l’installazione del software di cui al comma 1, viene eseguita esclusivamente al fine di consentire al committente di effettuare il c.d. collaudo, mentre non incide sulla posizione delle parti per quanto riguarda il trasferimento del diritto sul software oggetto del contratto.

Il comma 4 implica che se nel piano dei test della Procedura di Accettazione è definito un “esito atteso” di un test che è in contrasto con i requisiti del committente o con le specifiche funzionali, poiché la Procedura di Accettazione è stata a sua volta accettata dal committente, il committente non potrà eccepire in seguito sul comportamento esibito dal programma e richiederne la correzione all’interno della garanzia. Ovviamente il committente potrà commissionare una modifica del programma per renderlo conforme ai suoi desideri.

In altre parole, il modo in cui i test di accettazione definiscono i comportamenti del programma prevale rispetto alle specifiche funzionali. Lo stesso vale per un comportamento del programma che è stato dal committente accettato e non sanzionato durante i test di accettazione (che spesso si svolgono senza una formale e rigorosa definizione del risultato atteso del programma). Se il committente desidera poter entrare in possesso del programma

e poterlo utilizzare anche in presenza di malfunzionamenti (evidentemente ritenuti di lieve entità) ma desidera che questi vengano corretti all'interno della garanzia, dovrà effettuare una accettazione "condizionata", indicando esplicitamente i comportamenti del programma che dovranno in seguito essere corretti.

Per il caso che la verifica abbia esito negativo, la clausola prevede che essa possa essere ripetuta ma, a tutela del committente, ciò è consentito solo per una volta; la seconda verifica avrà luogo a distanza di un numero di giorni che le parti avranno fissato nel contratto, durante i quali il fornitore dovrà provvedere ad eliminare i difetti del software emersi precedentemente.

Per il caso che il software non superi neanche questa seconda verifica la clausola prevede una risoluzione di diritto. Quindi il committente avrà diritto, previa comunicazione per scritto della volontà di avvalersi di questa clausola, di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, senza necessità di ricorrere al giudice.

La *verifica finale* (ossia, il collaudo) va tenuta distinta dalle **verifiche in corso d'opera** previste dall'art. 1662 cod. civ.

La norma consente al committente di controllare lo svolgimento dei lavori del fornitore al fine di verificarne lo stato e le modalità di avanzamento e dispone che, se nel corso di tali verifiche si dovesse accertare che l'esecuzione dell'opera non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente potrà fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà da intendersi risolto e il committente avrà diritto al risarcimento del danno.

Come si è più volte evidenziato, le norme del codice civile valgono tra le parti se non è stato convenzionalmente pattuito in senso diverso. Dunque, se si vuole escludere l'applicabilità dell'art. 1662 cod. civ. occorrerà stabilirlo espressamente nel contratto.

Se invece si volesse regolare l'esercizio di questa facoltà da parte del committente, si suggerisce una clausola-tipo del seguente contenuto:

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

Verifiche in corso d'opera

1. Il Committente ha diritto di effettuare, anche tramite un proprio incaricato di fiducia, la verifica della corretta esecuzione dell'attività di sviluppo da parte del Fornitore presso la sede operativa di quest'ultimo. A tal fine il committente è tenuto a preannunciare la visita al fornitore tramite mail, con ... giorni/ore di anticipo. In ogni caso il diritto di verifica non può esercitarsi più di ... volte al mese.
2. Se dalla verifica emergono difformità nell'attività di sviluppo del software rispetto a quanto concordato nel Piano di Lavoro, o risulta il mancato rispetto delle regole dell'arte, il Committente comunica per iscritto (con racc. a/r) al Fornitore tali circostanze e gli intima di provvedere all'adeguamento rispetto a quanto indicato nel Piano di Lavoro entro il termine di ... giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1662 cod. civ.
3. Allo scadere del termine assegnato ai sensi del punto che precede, nel caso in cui il Committente riscontri, a seguito di un ulteriore controllo, il persistere dell'inadempimento, il contratto si intenderà risolto di diritto.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.6 Consegna

Con questa clausola committente e fornitore si accordano sulle modalità con le quali il fornitore dovrà provvedere alla consegna del software una volta terminato il lavoro.

La clausola precisa che il fornitore è tenuto a svolgere per il committente anche l'operazione di installazione e configurazione del programma sulle macchine del committente.

Poiché le operazioni di installazione e di configurazione possono essere necessarie più volte nella "vita" di un programma (in particolare, l'installazione deve essere ripetuta tutte le volte che si cambia la macchina su cui è eseguito il software) nella clausola si precisa che nel corrispettivo del contratto di sviluppo è compresa la sola installazione iniziale (salvo, ovviamente, che la necessità di successive installazioni sia dovuta a difetti del software); il compenso per eventuali ulteriori installazioni dovrà invece essere pattuito a parte.

Questo obbligo del fornitore risulta come uso negoziale nella *Raccolta Provinciale Usi* della provincia di Torino 2000/2005, Titolo VII, Cap. XIII, n. 11), e dunque la sua espressa previsione è a rigore superflua; la si è tuttavia inserita per maggiore chiarezza.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.7 Titolarità del codice sorgente

Le clausole-tipo indicate disciplinano la titolarità (e disponibilità materiale) del codice sorgente del software.

Il codice sorgente costituisce un “valore” per il fornitore: egli potrebbe non essere disposto a cederlo al committente oppure volerlo cedere solo a fronte di un adeguato corrispettivo, distinto da quello complessivo previsto per la attività di sviluppo.

D’altro canto il Committente, a sua volta, può avere interesse a disporre del programma solo per uso interno, oppure anche per sfruttarlo economicamente cedendolo a terzi, o infine potrebbe voler mantenere l’esclusiva del software commissionato, per evitare che i suoi concorrenti possano acquisirlo.

Le differenti formulazioni della clausola relativa al codice sorgente offrono diverse soluzioni pensate per adattarsi alle diverse situazioni che possono presentarsi: è opportuno esaminarle con attenzione e individuare, tra le diverse formulazioni, quella che in concreto risponde meglio agli interessi delle parti.

Ipotesi A) Il fornitore cede al committente il “massimo” del valore del programma: gli consegna cioè la versione sorgente insieme alla documentazione tecnica e gli attribuisce il diritto di usare il software senza porre alcuna limitazione nelle modalità di utilizzo.

Ipotesi B) Nella seconda ipotesi, la clausola contempera le opposte esigenze: per un verso lascia la titolarità del codice sorgente e la possibilità di sfruttarlo economicamente in capo allo sviluppatore e, per altro verso, consente al cliente di disporre del codice stesso per eventuali modifiche ed estensioni ma stabilendo un impegno ad un utilizzo esclusivamente “interno” del software e delle eventuali modifiche ed estensioni

Ipotesi C) Quando il committente non ha interesse a modificare e/o estendere il software che ha ricevuto si potrà optare per questa formulazione. Ciò comporterà, verosimilmente, un corrispettivo più ridotto rispetto alle ipotesi a e b.

Ipotesi C1) Questa formulazione della clausola presuppone una situazione in cui il software prodotto dal fornitore riveste un particolare valore per l’attività del committente: questi vuole assicurarsi che non venga ceduto anche ad altri clienti del fornitore, con i quali compete sul mercato; in altri termini ritiene che il programma commissionato possa costituire un fattore di affermazione concorrenziale. Egli non è interessato a disporre del codice sorgente, ma vuole

semplicemente impedire che il fornitore possa vendere (o comunque cedere in licenza d'uso) lo stesso software ad altri clienti, suoi concorrenti.

Ipotesi D) Nell'ultima ipotesi, pur rimanendo in capo al fornitore la titolarità del codice sorgente, si decide di affidarlo ad un terzo soggetto affinché il cliente che in futuro dovesse avere necessità di eseguire operazioni di manutenzione possa farlo anche se, nel frattempo, si sono verificate circostanze che comprometterebbero tale possibilità, quali, ad esempio, il fallimento o la cessazione dell'impresa dell'appaltatore.

Per far ciò sarà necessario stipulare un apposito contratto di deposito (c.d. *escrow*), presumibilmente verso un corrispettivo per il terzo depositario, tra i contraenti del contratto di sviluppo e il terzo che si impegna alla custodia del codice per un periodo che viene stabilito nel contratto stesso, decorso il quale il terzo dovrà distruggere il codice.

Infine, comune a tutte le diverse ipotesi di clausola è la previsione in base alla quale il fornitore si obbliga a tenere indenne il cliente da eventuali pretese di terzi che si affermino titolari di diritti sul software. In un caso del genere, il fornitore sarà anche tenuto ad intervenire nei processi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi contro il committente, anticipando le spese legali.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.8 Formazione

L'impegno dello sviluppatore a provvedere alla formazione dei dipendenti del committente sull'uso del software è stato rilevato nella prassi commerciale della provincia di Torino (*Raccolta Provinciale Usi 2000/2005*, Titolo VII, Cap. XIII, n. 11).

Sarà indispensabile però precisare nel contratto o in suo allegato le modalità con le quali tale prestazione verrà eseguita e l'impegno in termini di ore, ecc. in concreto richiesto al fornitore.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.9 Garanzia (manutenzione)

La disciplina del codice civile - come si è detto più volte - è derogabile dalle parti: dunque, anche in tema di garanzia, le parti possono pattuire nel contratto regole diverse da quelle previste dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. escludendo o limitando la garanzia per le difformità del software collaudato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali.

In particolare, considerato il veloce evolversi della tecnologia, non sempre la garanzia biennale, prevista dal codice civile, sarà adeguata. Per questo motivo, nella clausola-tipo è stato lasciato in sospeso il termine di durata della garanzia, che dovrà essere concordato tra le parti tenendo conto di quanto detto sopra.

La clausola regola poi (punti 2, 3 e 6) gli aspetti relativi ai tempi di intervento e alle modalità dello stesso (da remoto e/o presso il committente). Si sottolinea che le modalità degli interventi in garanzia incidono sul profilo qualitativo dell'offerta del fornitore e vanno dunque attentamente valutati dal committente in sede di trattative.

Inoltre, uno degli aspetti più importanti per il committente è che, in caso di revisione del software per eliminarne dei difetti, sia comunque garantita la conversione dei dati nei nuovi formati. Infatti, ove ciò non fosse possibile, il committente dovrebbe affrontare il problema del travaso dei dati, con ulteriori costi. Per questo il punto 5, seconda parte, specifica che il fornitore ha obbligo di garantire tale conversione.

Infine, va tenuto presente, anche se non indicato nella clausola-tipo, che, nel caso in cui si manifestino difetti tali da rendere il software del tutto inadatto a svolgere le funzioni per cui era stato commissionato, risultanti dal Documento dei Requisiti, il committente ha comunque il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con quello che ne consegue in termini di restituzione del corrispettivo pagato e di danni risarcibili, ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. Tale evenienza, peraltro, dovrebbe essere improbabile se i test di accettazione previsti nel Piano di Lavoro sono sufficientemente analitici e completi.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

2.10 Revisioni (e patch) del software

La clausola-tipo in esame riguarda gli obblighi informativi nella fase successiva alla consegna del software. Si stabilisce l'obbligo, per il fornitore, di comunicare al suo cliente l'eventuale sviluppo di nuove versioni del programma, al fine di consentirgli di acquisirle gratuitamente.

In particolare, quanto previsto nel comma 1 della clausola ha senso soltanto se in tema di titolarità del codice sorgente le parti scelgono l'[ipotesi C](#), della clausola n. 7.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

La Raccolta Provinciale degli Usi

3.1 Relazione sull'accertamento degli usi nel settore informatico da inserire nella Raccolta ufficiale degli usi della Provincia di Torino⁷

È noto che le Camere di commercio svolgono un ruolo fondamentale, quale compito istituzionale, nell'opera di raccolta, accertamento e revisione di usi e consuetudini in essere nei singoli settori economico-commerciali.

Tale attività camerale è stata sancita per la prima volta dalla legge n. 121 del 1910 e confermata successivamente dal r.d. n. 2011 del 1934 e dal decreto 16 maggio 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

L'attività di raccolta degli usi è riconducibile, più in generale, alla funzione camerale di regolazione del mercato, previste dall'art. 2 della legge 580/93.

La determinazione analitica degli usi, valevoli come regole giuridiche nei predetti settori economici ai sensi dell'art. 8 delle preleggi del codice civile (e 1374 cod. civ.), presuppone l'accertamento di alcuni elementi di fatto costitutivi della norma consuetudinaria: la ripetizione generale, uniforme e costante di determinati comportamenti, osservati nella convinzione di ottemperare a norme giuridicamente vincolanti.

Si tratta, quindi, della rilevazione di una prassi elevata a regola di comportamento generale di quello specifico settore economico che le parti ritengono indiscutibili e che accettano alla stregua di disposizioni che compongono l'ordinamento giuridico.

La necessità di evidenziare la prassi commerciale concretamente seguita dagli operatori nello specifico mercato informatico ha imposto di prendere in considerazione anche gli usi contrattuali, come tali non fonti del diritto, ma semplicemente clausole integranti il programma e il precetto negoziale, rilevanti anche in assenza di specifica considerazione dei paciscenti, così come dispone l'art. 1340 del codice civile.

Tale scelta metodologica, in controtendenza rispetto ad altre parti della Raccolta, è stata dettata da alcune considerazioni riguardanti la singolarità della materia.

In primo luogo, la constatazione che il settore merceologico dell'informatica si sia soltanto recentemente affacciato sulla scena delle relazioni commerciali rende spesso impraticabile l'accertamento di una ripetizione costante e uniforme di comportamenti delle parti, mancandovi

Note

⁽⁷⁾ Paolo Lotti, *Magistrato TAR Piemonte, Consulente giuridico per il completamento dei lavori di aggiornamento della Raccolta ufficiale degli usi della provincia di Torino.*

il fondamentale requisito della c.d. *diuturnitas*, ovvero l'apprezzabile protrarsi nel tempo di tali pratiche che ne attestino la costanza.

In secondo luogo, l'elevata tecnicità della materia, coniugata con la vorticosa evoluzione tecnologica che caratterizza il settore informatico sono evidentemente d'ostacolo all'affermarsi e allo stabilizzarsi delle pratiche uniformi seguite quali usi: il tecnicismo della materia ne impedisce il diffondersi nella generalità degli operatori del settore, in special modo sul fronte degli utenti non professionali, che non hanno l'esatta percezione della regola adottata; la rapida evoluzione ne frena, come è ovvio, il consolidamento.

In particolare, il sotto-settore di internet, complesso e in continua trasformazione, per la sua connaturata fluidità sembrerebbe scoraggiare ogni tentativo di definizione di usi al riguardo e, infatti, non è stato oggetto di considerazione nemmeno in questa versione delle Raccolte.

In ultimo, la stessa propensione delle parti che operano in tale mercato si pone in antitesi con l'impiego di regole consuetudinarie, che sono associate a modelli di relazioni private di tipo tradizionale, percepite, a torto o ragione, come poco sofisticate e a volte "arretrate".

Gli operatori del settore, che fanno parte del c.d. "terziario avanzato" o che comunque trattano di beni e servizi ad essi attinenti, piuttosto che affidarsi a regole ritenute di "origine popolare", si affidano, quasi esclusivamente, a contratti scritti, quasi sempre standardizzati, intendendo regolare i loro rapporti unicamente sulla base di questi. Pertanto, più che individuare una consuetudine, diventa rilevante stabilire se si siano formate clausole d'uso valevoli come regole negoziali, integranti la pattuizione.

Gli usi negoziali (art. 1340 c.c.), pur non avendo il medesimo carattere generale e obbligatorio degli usi normativi (art. 1374 c.c.), hanno valore integrativo e interpretativo a livello contrattuale e assumono progressivamente importanza in quei settori commerciali, come quello in oggetto, non regolamentati da norme precise e perciò più soggetti a pratiche arbitrarie.

Pertanto, la stessa versatilità del settore necessita, in ogni caso, di riferimenti normativi più precisi.

Nello svolgimento dei lavori, ci si è attenuti al principio inderogabile di rappresentare la reale attività degli operatori economici, riproducendoli in precetti organizzati sistematicamente nella Raccolta Provinciale degli Usi, ma non potendo, ovviamente, dettare regole vincolanti, così come si evince dall'art. 9 delle preleggi del codice civile, secondo cui gli usi espressamente inseriti nelle Raccolte Ufficiali degli Enti a ciò autorizzati (e tale è la Camera di commercio) si presumono esistenti fino a prova contraria, avendo la Raccolta, quindi, soltanto valore probatorio e certificativo.

Sotto il profilo metodologico, si rileva anzitutto che nel settore in oggetto non si è potuto procedere alla revisione e all'aggiornamento di usi preesistenti in raccolta per accertarne l'attuale vigenza nella pratica degli affari, attesa l'assenza di precedenti usi, mai prima rilevati sul territorio della provincia di Torino.

Al contrario, sono stati esaminati e raccolti tutti gli usi di nuova formazione, conseguenti alle significative variazioni intervenute nella realtà degli scambi del settore tecnologico, radunando quelle regole originate dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti, vevolevoli, come detto, quali usi normativi o negoziali, ovvero quali *best practices* degli affari, rappresentando lo standard delle prestazioni che le parti reciprocamente si promettono nelle diverse tipologie di contratto prese in considerazione.

Per tradurre in pratica tali linee direttive, si è posto in essere un minuzioso e attento procedimento istruttorio che garantisca l'accuratezza e la serietà nella raccolta delle informazioni rilevanti nell'ambito del mercato informatico.

In primo luogo, si è circoscritto uno specifico settore dell'indagine, che ha riguardato i contratti attinenti all'hardware e i contratti attinenti al software.

Se l'hardware viene prevalentemente in considerazione come bene materiale nei contratti che lo concernono, il software è non solo un bene immateriale, ma per di più un bene immateriale che presenta caratteristiche anche accentuatamente diverse rispetto ai beni immateriali "classici", come i brevetti per invenzione e le restanti opere dell'ingegno: questa particolarità dei programmi è destinata ad avere conseguenze di rilievo nella ricostruzione dei contratti che li concernono.

Proprio tale differenza di fondo, ha indotto una tipizzazione differente delle varie specie di contratti.

Mentre per i contratti attinenti all'hardware si è fatto riferimento a tipologie "classiche", distinguendo i contratti di vendita, noleggio e manutenzione dell'hardware, per il software si è dovuto previamente procedere a una ricerca in campo dottrinario e giurisprudenziale, dettata dalle particolarità sopra accennate, che evidenziasse le figure negoziali maggiormente ricorrenti.

Sulla base di tale studio si sono differenziati i contratti di sviluppo, manutenzione e assistenza, e consulenza nel campo del software.

Attuata tale prima distinzione tipologica, è stato elaborato un dettagliato e minuzioso questionario, contemplante le principali evenienze contrattuali che frequentemente possono verificarsi per ciascuna specie di contratto.

Per l'elaborazione di tale questionario si sono presi, quali modelli di riferimento, la Raccolta

Provinciale degli Usi 2005 di Milano e la Raccolta Provinciale degli Usi 2004 di Piacenza che, tra le poche Raccolte in Italia, comprendono anche il settore dell'informatica e che, quindi, già contengono una strutturata rappresentazione della realtà contrattuale a esso attinenti.

Sono state, quindi, formulate 40 domande, inerenti ai più salienti aspetti contrattuali, da sottoporre agli operatori del settore per far emergere il comportamento negoziale da essi direttamente e concretamente seguito, in assenza di esplicite pattuizioni.

A corredo delle domande si è inserita un'opzione attinente alle "osservazioni", affinché i destinatari dei questionari potessero formulare le proprie considerazioni in merito all'idoneità della clausola a rappresentare l'equilibrio contrattuale delle parti.

Il campione di aziende destinatario delle domande è stato in primo luogo distinto in due principali categorie: le imprese fornitrici (del bene e/o del servizio) e le imprese clienti.

Con questo metodo, ci si è muniti di uno strumento di controllo che potesse neutralizzare la tendenza, comprensibile e spesso inconscia, degli operatori del settore di rispondere al questionario in un determinato modo più favorevole ai propri interessi.

In presenza di una contrapposizione di interessi, le risposte coincidenti sono state ritenute particolarmente attendibili, rendendo così la verifica meno laboriosa.

In secondo luogo, si è selezionato un più ristretto campione di aziende o associazioni di grande caratura e importanza, operanti nella Provincia (es. API per le associazioni o HP per le aziende), le cui risposte potessero servire come cartina di tornasole degli usi applicati nel settore, soprattutto nei casi di risposte ambigue o insufficienti da parte delle altre aziende interrogate.

In caso di dubbio, infatti, si è scelto di utilizzare le risposte di questo "campione selezionato" allo scopo di individuare la reale essenza dell'uso che è stato raccolto, ove si sia riscontrata la presenza di elementi contraddittori nelle risposte degli esponenti delle altre aziende.

Il campione statistico è stato accuratamente diffuso tra gli operatori del settore e i relativi questionari sono stati compilati pressoché da tutte le aziende coinvolte nella rilevazione.

Alla riunione del 9 luglio 2008, il sottoscritto, la dott.ssa Sbiroli, la dott.ssa Masala, hanno esaminato, alla presenza del Segretario verbalizzatore, dott. Rabossi, le risposte e le osservazioni ai questionari pervenuti.

Si è proceduto minuziosamente domanda per domanda, prendendo in considerazione ciascuna delle risposte fornite, le eventuali considerazioni degli intervistati, revisionando gli aspetti contrattuali considerati nei questionari alla luce della legislazione e delle pronunce giurisprudenziali (peraltro non numerose) in tema.

Laddove le risposte sono state coincidenti si è senz'altro ritenuto di essere di fronte ad un uso.

Il grado di coincidenza rilevante è stato ritenuto raggiunto non soltanto in ipotesi di unanimità nelle risposte ai questionari, ma anche di prevalenza delle risposte in un determinato senso; prevalenza, è ovvio, misurata non con un rigido metro aritmetico, peraltro inesistente, né con un criterio maggioritario, che sarebbe stato insufficiente, bensì con il ricorso a differenziati parametri di giudizio.

In primo luogo, si è dato risalto a quelle risposte prevalenti che fossero in contrasto con gli interessi degli intervistati e, quindi, indici maggiormente verosimili della prassi concretamente seguita.

In secondo luogo, si sono evidenziate le prevalenti risposte coincidenti del campione statistico fornitori e di quello clienti, più credibili in quanto rappresentative di un equilibrio consensuale dei contrapposti interessi.

In terzo luogo, si sono prese in considerazione le osservazioni formulate dalle aziende, per accantonare quelle risposte in controtendenza rispetto ad una determinata opzione scelta da un certo numero di intervistati, nel caso in cui tali risposte fossero fornite in modo dubitativo e riguardassero contratti poco praticati dall'azienda interrogata.

Infine, si è data maggiore importanza e maggiore peso alle risposte del "campione selezionato", per risolvere contrasti e ambiguità presenti nel campione delle altre aziende, atteso il maggior peso commerciale di queste.

Nel caso, infine, in cui le risposte abbiano attestato non l'esistenza di un uso, bensì l'impiego abituale delle clausole ivi considerate nei contratti, si è deciso di porre in evidenza la sussistenza di usi negoziali ai sensi dell'art. 1340 cod. civ.

Soltanto nei casi in cui le risposte sono apparse contraddittorie sono state accantonati i relativi aspetti contrattuali che, evidentemente, non si sono consolidati nella realtà economico-sociale in un determinato senso, restando oggetto di libera contrattazione tra le parti.

Sulla base dei surriferiti criteri e dopo attenta discussione, si è, quindi, provveduto, in presenza del Segretario verbalizzatore, a stendere la regola d'uso, formulata in base al tenore della domanda presente nel questionario, che andrà ad integrare innovativamente la revisione della Raccolta di prossimo completamento.

Torino, 3 settembre 2008

Cons. Paolo LOTTI

3.2 Usi nei contratti dell'informatica

USI NELLA VENDITA DI APPARECCHIATURE HARDWARE

1. Luogo di consegna della merce e relative spese

Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware la consegna della merce avviene franco di porto presso il cliente al piano.⁸

2. Licenze software

Nei contratti di vendita di apparecchiature hardware, esclusi i server, la licenza del sistema operativo è inclusa nel prezzo delle apparecchiature acquistate.

USI NEL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE HARDWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino l'espressione contratto di noleggio non è usata in modo univoco. Con essa, infatti, talvolta s'intende la concessione in uso, dietro corrispettivo, di apparecchiature hardware, mentre in altri casi s'intende la messa a disposizione del cliente di apparecchiature hardware, unitamente a servizi di assistenza e manutenzione delle medesime.

3. Consegna delle apparecchiature noleggiate

La consegna delle apparecchiature noleggiate è fatta presso il cliente al piano.

4. Canone di noleggio

Il canone di noleggio è comprensivo dell'uso delle apparecchiature noleggiate, della manualistica tecnica d'uso, dell'attestazione di conformità alle norme disciplinanti i componenti e delle modalità d'impiego delle apparecchiature medesime, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Esso comprende, inoltre, ogni onere relativo all'imballaggio, al trasporto e alla consegna della merce.

Note

⁽⁸⁾ Con l'espressione "Franco di porto" si designa una spedizione di merci con pagamento del trasporto a carico del mittente.

USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE HARDWARE

5. Verifica delle apparecchiature

Nei contratti di manutenzione hardware è uso inserire un'apposita clausola che impone alle parti una verifica, all'inizio del periodo contrattuale, del corretto funzionamento delle apparecchiature, che saranno oggetto della prestazione di manutenzione.

6. Corrispettivo

Nei contratti di manutenzione hardware il corrispettivo è stabilito forfetariamente con previsione di un canone periodico.

7. Spese di trasferta

Gli interventi tecnici dell'impresa informatica prestati presso il cliente sono incluse nel corrispettivo stabilito per la manutenzione.

8. Canone della manutenzione hardware

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di manutenzione resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa informatica. Le prestazioni di manutenzione da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

USI NEL CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino l'oggetto del contratto di sviluppo software è definito attraverso il riferimento alle cosiddette "specifiche tecniche" e "specifiche funzionali".

Può dirsi tuttavia condiviso il significato essenziale soltanto di specifica funzionale, intesa come la clausola contrattuale o allegato di contratto in cui vengono descritte le esigenze del committente e precisati gli obiettivi che lo sviluppo deve conseguire.

9. Individuazione delle specifiche tecniche e funzionali

Tra le prestazioni cui si obbliga l'impresa informatica è inclusa quella di supportare il cliente nell'individuazione delle specifiche tecniche e funzionali.

10. Verifica del raggiungimento del risultato richiesto

Nei contratti di sviluppo software l'impresa informatica è tenuta a produrre il risultato concordato con il committente e a dimostrare la conformità del software sviluppato alle specifiche tecniche e funzionali tramite procedure di testing condotte da terzi o dal cliente stesso. I parametri e le modalità attraverso i quali viene effettuata la verifica sono concordati tra le parti.

11. Consegna dei manuali operativi e addestramento del personale del committente

Nei contratti di sviluppo software è uso prevedere a carico dell'impresa informatica l'obbligo di consegnare al committente i manuali operativi e la documentazione esplicativa relativi al software.

Tra le obbligazioni contrattuali dell'impresa informatica vi è inoltre quella dell'addestramento del personale dell'impresa cliente in merito all'utilizzo del software sviluppato.

USI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE

Premessa

Dalla rilevazione svolta è emerso che nella prassi commerciale della provincia di Torino non risultano definizioni consolidate di "manutenzione" software e di "assistenza" software. Sono di seguito riportate le definizioni cui gli operatori della provincia prevalentemente si attengono.

Definizione di contratto di assistenza software

Si denomina contratto di assistenza quello con il quale l'impresa informatica, dietro pagamento di un corrispettivo, mette a disposizione del cliente le conoscenze, la professionalità e il tempo dei suoi tecnici per il supporto all'uso ottimale di determinati software. Può essere convenuto che il servizio sia prestato per via telefonica, tramite corrispondenza oppure mediante intervento presso il cliente.

Definizione di contratto di manutenzione software

Si denomina contratto di manutenzione quello con il quale l'impresa informatica si obbliga ad inviare, dietro pagamento di un corrispettivo, al cliente gli eventuali aggiornamenti - non implicanti la trasformazione del software - dei programmi nonché a prestare il servizio di correzione di errori o malfunzionamenti ("bugs") presenti nei programmi.

12. Corrispettivo

Nei contratti di assistenza e manutenzione software il corrispettivo delle prestazioni effettuate dall'impresa informatica è costituito da un canone periodico.

13. Canone di assistenza software

Nel canone periodico pagato all'impresa informatica è inclusa l'attività di assistenza resa durante il normale orario di lavoro del personale dell'impresa software. Le prestazioni di assistenza da effettuarsi fuori da tale orario sono remunerate a parte.

USI NEL CONTRATTO DI CONSULENZA DEL SOFTWARE

Premessa

Si denomina contratto di consulenza del software il contratto avente a oggetto le prestazioni professionali di uno specialista del software di volta in volta specificate nel contratto, fermo restando che si tratta di prestazioni diverse da quelle costituenti il contenuto dei contratti di assistenza e manutenzione software.

14. Corrispettivo

Nel contratto di consulenza del software il corrispettivo è stabilito attraverso il riferimento a una tariffa oraria giornaliera. A parte, viene corrisposto il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta per la prestazione del servizio.

15. Addestramento del personale del committente

Nel contratto di consulenza del software tra le prestazioni a carico del consulente vi è quella di addestrare il personale dell'impresa cliente in merito all'utilizzo del programma oggetto di consulenza.

Note tecniche

Documento dei requisiti

Nella definizione dei requisiti è opportuno che il Committente specifichi al meglio le sue esigenze descrivendo lo scenario di uso del realizzando software e i requisiti prestazionali nella maniera più precisa possibile. È consigliabile usare a tale scopo anche linguaggi e/o ambienti di specifica (semi)formali quali UML. Come documentato nella letteratura relativa all'Ingegneria del Software, la collaborazione tra Committente e Fornitore per la definizione dei requisiti utente e di sistema consente di caratterizzare in modo più accurato le necessità del Committente.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

Per **specifiche tecniche** intendiamo qui un documento che descrive:

- a) l'ambiente informatico e cioè l'hardware sul quale si dovrà procedere all'installazione e/o alla configurazione del software
- b) il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software, non oggetto della fornitura, con il quale il software commissionato dovrà interagire
- c) i requisiti di prestazione che il software offrirà.

Ove possibile è consigliabile usare linguaggi (semi)formali per descrivere con precisione tali informazioni.

Per **specifiche funzionali** intendiamo qui un documento che descrive il comportamento del software da realizzare. Il termine "funzionale" enfatizza il punto di vista secondo il quale il software è la realizzazione concreta di una funzione matematica che calcola ben determinati **output** in funzione di ogni occorrenza degli input sui quali essa è definita. Dato che i possibili dati di **input** di un software se non sono infiniti sono certamente (salvo rari casi) in numero talmente grande da non poter essere descritto da una tabella, è necessario descrivere la relazione fra ingresso e uscita in modo astratto piuttosto che concreto mediante una tabella (definizione estensionale). È inevitabile, anzi è positivo, che nella specifica funzionale si ricorra almeno in parte a linguaggi formali (meglio ancora se accompagnati da relativo ambiente

di sviluppo) per descrivere con esattezza gli aspetti funzionali del software da realizzare. In contrapposizione alle specifiche funzionali, le specifiche tecniche e/o quelle prestazionali sono spesso indicate con il termine specifiche non funzionali.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

Con il termine **Procedura di Accettazione** indichiamo un documento che descrive nel modo più preciso possibile sia le modalità con cui sottoporre a test il software consegnato, sia il comportamento atteso che il software deve esibire. Il test sarà costituito da un certo numero di Casi di Test, per ciascuno dei quali deve essere descritto l'ambiente nel quale il test deve essere eseguito (facendo riferimento al Documento dei Requisiti), la configurazione del software da testare, le operazioni da compiere sul software (gli input a cui sottometterlo) e il comportamento atteso, cioè gli output e/o gli effetti laterali che deve produrre. Il test verrà considerato "superato positivamente" quando il comportamento esibito dal software sarà identico a quello atteso, che quindi deve essere descritto con molta precisione.

È necessario porre attenzione al fatto che il comportamento atteso descritto nella specifica di ogni singolo Caso di Test deve essere conforme alle Specifiche Funzionali. Per questa ragione occorre valutare con attenzione la "correttezza" dei Casi di Test. Il Committente deve poter quindi valutare e accettare (o respingere) i Casi di Test proposti dal Fornitore perché essi potrebbero essere inadeguati. Poiché il comportamento descritto nel Caso di Test è una esemplificazione delle Specifiche Funzionali, esso prevale rispetto al documento delle Specifiche Funzionali in quanto ne costituisce una integrazione, e quindi non potrà poi essere considerato come un comportamento erroneo da correggere all'interno della garanzia/manutenzione del software.

È consigliabile adottare per i test di accettazione strumenti che permettano di sottoporre automaticamente il software agli input desiderati e registrino gli output ottenuti. Anche se la valutazione della corrispondenza fra output attesi e output registrati dovesse essere eseguita manualmente, l'uso di strumenti automatici permette la facile registrazione dell'esecuzione dei test e la loro precisa ripetizione in occasione di riconsegne, per verificare l'assenza di regressioni.

L'esito o valutazione di ogni singolo test può essere "successo", "fallimento", "non decisivo" (in caso di specifica non precisa dell'output atteso); un mancato successo può essere non accettabile, o accettabile con riserva se il Committente è disposto ad accettare il software

a condizione che il Fornitore si impegni a correggere il malfunzionamento all'interno della garanzia di cui gode il software consegnato. Nella letteratura relativa all'Ingegneria del Software il Collaudo é denominato "Verifica" ("Verification"), mentre la Procedura di Accettazione corrisponde al processo di "Verification Testing". È opportuno sottolineare che Collaudo e Procedura di Accettazione effettuati tramite l'esecuzione di un certo numero (finito) di test è un modo di verificare che il software consegnato soddisfi le Specifiche Funzionali di cui al punto 3.b. Poiché il software è in grado di esibire infiniti comportamenti (al variare dei dati in input) conformi alle Specifiche Funzionali, la Procedura di Accettazione verifica la sua correttezza (corrispondenza con le Specifiche Funzionali) solo su un numero finito dei possibili comportamenti. Una verifica veramente completa si potrebbe avere solo se si fosse in grado di dimostrare matematicamente che il software prodotto è equivalente alle Specifiche Funzionali.

[Torna allo Schema del rapporto contrattuale](#)

Appendice Normativa

CODICE CIVILE (ARTICOLI ESTRATTI)

Art. 1326 *Conclusione del contratto*

1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
2. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
3. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
4. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
5. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

Art. 1340. *Clausole d'uso*

1. Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Art. 1362. *Intenzione dei contraenti*

1. Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Art. 1363. *Interpretazione complessiva delle clausole*

1. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Art. 1382. *Effetti della clausola penale*

1. La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di

limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Art. 1383. *Divieto di cumulo*

1. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo.

Art. 1384. *Riduzione della penale*

1. La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Art. 1419 *Nullità parziale*

1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

2. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Art. 1453. *Risolubilità del contratto per inadempimento*

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454. *Diffida ad adempiere*

1. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Art. 1455. *Importanza dell'inadempimento*

1. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Art. 1456. *Clausola risolutiva espressa*

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Art. 1457. *Termine essenziale per una delle parti*

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Art. 1458. *Effetti della risoluzione*

1. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

2. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Capo VII - *Dell'appalto*

Art. 1655. *Nozione*

1. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1656. Subappalto

1. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Art. 1657. Determinazione del corrispettivo

1. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Art. 1658. Fornitura della materia

1. La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Art. 1659. Variazioni concordate del progetto

1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate.

2. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.

3. Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.

Art. 1660. Variazioni necessarie del progetto

1. Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo .

2. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un'equa indennità.

3. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Art. 1661. Variazioni ordinate dal committente

1. Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente.

2. La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

Art. 1662. Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

1. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

2. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Art. 1663. Denuncia dei difetti della materia

1. L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Art. 1664. Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

1. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.

2. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

3. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Art. 1665. Verifica e pagamento dell'opera

1. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

2. La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

3. Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

4. Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

5. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

Art. 1666. Verifica e pagamento di singole partite

1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

Art. 1667. Difformità e vizi dell'opera

1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

3. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Art. 1668. Contenuto della garanzia per difetti dell'opera

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

2. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 1669. Rovina e difetti di cose immobili

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto

della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Art. 1670. Responsabilità dei subappaltatori

1. L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 1671. Recesso unilaterale dal contratto

1. Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 1672. Impossibilità di esecuzione della opera

1. Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Art. 1673. Perimento o deterioramento della cosa

1. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

2. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.

Art. 1674. Morte dell'appaltatore

1. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

Art. 1675. Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore

1. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.

2. Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.

Art. 1676. Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

1. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Art. 1677. Prestazione continuativa o periodica di servizi

1. Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

Titolo III - Del lavoro autonomo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 2222. Contratto d'opera

1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2223. Prestazione della materia

1. Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.

Art. 2224. Esecuzione dell'opera

1. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.

2. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 2225. Corrispettivo

1. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Art. 2226. Difformità e vizi dell'opera

1. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

2. Il committente deve, a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

3. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.

Art. 2227. Recesso unilaterale dal contratto

1. Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

Art. 2228. Impossibilità sopravvenuta della esecuzione dell'opera

1. Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

Capo II Delle professioni intellettuali

Art. 2229. *Esercizio delle professioni intellettuali*

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

2. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati *[alle associazioni professionali]* (*), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(*) Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 2230. *Prestazione d'opera intellettuale*

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231. *Mancanza d'iscrizione*

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232. *Esecuzione dell'opera*

1. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233. *Compenso*

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le

tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, *[sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]* (*).

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

(*). Le norme corporative sono state abrogate con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Art. 2234. Spese e acconti

1. Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235. Divieto di ritenzione

1. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera

1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237. Recesso

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238. Rinvio

1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

2. In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.

Seminari realizzati dalla Camera di commercio di Torino “Contratti informatica 2008-2009”

La Camera di commercio ha organizzato un ciclo di incontri in materia di contratti dell'informatica rivolti alle imprese della provincia di Torino.

Obiettivo dei seminari è stato quello di presentare i risultati di un'indagine svolta nell'ambito dell'aggiornamento della Raccolta degli usi, dalla quale sono emersi dati di notevole interesse: la diffusione di alcune clausole e prassi contrattuali qualificabili come “usi” e la presenza di aspetti problematici nella negoziazione, redazione ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto prodotti e servizi informatici.

Programma

- I contratti aventi ad oggetto prodotti software e servizi informatici.
- L'oggetto del contratto “informatico”: la determinazione delle specifiche tecniche e funzionali e le verifiche di corretta esecuzione.
- La proprietà intellettuale del software.
- Responsabilità per danni derivanti dai prodotti e servizi informatici.
- I contratti relativi all'hardware: casi e questioni.
- La sicurezza informatica e le sue implicazioni legali.
- I servizi *web based*.

Riferimenti al sito internet: www.to.camcom.it/inziativeusi

Link Raccolta degli usi:

http://www.to.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=3311